



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Amministratori

Atto monocratico n. 24 del 26/02/2019

OGGETTO: RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 C.P.C. AVANTI AL TRIBUNALE DI TARANTO PROMOSSO DA NA. FR. C/ COMUNE DI CASTELLANETA. AFFIDAMENTO INCARICO A NUOVO LEGALE DI FIDUCIA PER LA DIFESA DI QUESTO ENTE.

IL SINDACO Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- a) In data 30/03/2017 è stato notificato, a mezzo posta, il ricorso in oggetto, assunto al protocollo generale in pari data al n. 7213, con il quale è stato richiesto al Presidente del Tribunale di Taranto affinché "... nomini un CTU che, previo esperimento del tentativo di conciliazione accerti la situazione di fatto esistente nel terreno di proprietà della Sig.ra Nardò particella 298 fg. Di mappa n. 107 del Comune di Castellaneta (TA), e del terreno canale Sant'angelo boschivo, di proprietà del Comune di Castellaneta, da dove ha avuto origine l'incendio; 2) descriva lo stato dei luoghi; accerti e determini le cause ed i danni provocati dall'incendio per come descritti nel presente atto e nella relazione peritale Geom. Marzo, nonché per la consequenziale quantificazione di questi ultimi (con riferimento ai danni per le piante da frutto, il CTU dovrà valutare i danni strutturali subiti dalle piante
- b) Con decreto del Sindaco n. 15 del 03.05.2017, questo Ente incaricava l'Avv. Marianna Rinelli del Foro di Taranto con studio in Castellaneta alla Via del Mercato n. 46 per rappresentare assistere e difendere il Comune in relazione all'ATP spiegata;
- c) Con nota assunta al protocollo al n. 29329 del 28/12/2018, l'Avv. Marianna Rinelli comunicava di rinunciare al mandato conferitogli in relazione all'ATP ex art 696 bis pendente dinnanzi al Tribunale di Taranto NRG 1445/17 ad istanza di Na. Fr.;

RAVVISATA la necessità di proseguire nella difesa di questo Ente nella procedura di ATP pendente dinnanzi al Tribunale di Taranto NRG 1445/17;

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Adele Teresa Staffieri del Foro di Taranto con studio in Castellaneta alla Via San Francesco n. 18;

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. I , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”* . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: *“La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- ◆ di proseguire nella propria difesa e di costituirsi nella procedura di ATP pendente dinanzi al Tribunale di Taranto NRG 1445/17 e promossa dalla Sig.ra Na. Fr.;
- ◆ di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Adele Teresa Staffieri del Foro di Taranto con studio in Castellaneta alla Via San Francesco n. 18;
- ◆ stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;

- ◆ stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

Lì, 26/02/2019

IL SINDACO

GUGLIOTTI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)